

M. Annun
M



ORIGINALE

19218/2015

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

Ricorso
inammissibile

R.G.N. 24856/2012

Cron. 19218

Rep. C.I.

Ud. 22/05/2015

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- GIOVANNI
Dott. - Presidente - PU
BATTISTA PETTI
- Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere -
- Rel.
- Dott. RAFFAELE FRASCA
Consigliere -
- Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24856-2012 proposto da:

SUPERMERCATI X SAS X in

persona del legale rappresentante CR

2015

1276

, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ANASTASIO II N. 109, presso lo studio
dell'avvocato TIZIANA DEL BUFALO,

rappresentata e difesa dall'avvocato
ALESSANDRO GIORDANI giusta procura speciale
a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

ND SRL ;

- *intimata* -

Nonché da:

ND SRL società fusa con la
MD SRL in persona del Vice Presidente
del C.d.a. -legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TAGLIAMENTO 55, presso lo studio
dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che la
rappresenta e difende unitamente
all'avvocato CLAUDIO MICHELON giusta
procura speciale in calce al controricorso
e ricorso incidentale;

- *ricorrente incidentale* -

contro

SUPERMERCATI X SAS X ;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 1874/2011 della
CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il

27/08/2011, R.G.N. 255/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2015 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l'Avvocato FILIPPO TORNABUONI per delega;

udito l'Avvocato NICOLA DI PIERRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. La s.a.s. Supermercati X ha proposto ricorso per cassazione contro la s.r.l. ND avverso la sentenza del 27 agosto 2011, con cui la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato l'appello da essa ricorrente proposto contro la sentenza del novembre 2005, con cui il Tribunale di Venezia, Sezione Distaccata di Soave, investito dalla s.r.l. intimata di un'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da essa ricorrente per la somma di € 197.802,99 per una pretesa creditoria prospettata in relazione ad una transazione di una vicenda contrattuale che aveva riguardato entrambe le società, l'aveva accolta con gravame delle spese.

§2. Al ricorso per cassazione, affidato a quattro mezzi, ha resistito con controricorso la s.r.l. ND, che ha anche svolto ricorso incidentale condizionato.

§3. La resistente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.) in quanto l'accordo transattivo intervenuto tra le parti non poneva quale elemento determinante per far sorgere il diritto al pagamento di Supermercati X la constatazione o meno che uno dei due pagamenti fosse stato rimborsato, rilevando invece la verifica dell'identità o meno delle causali dei due pagamenti effettuati dalle due società".

§1.1. Con il secondo motivo si denuncia "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.) non essendo stata valutata e, comunque, non

essendo stata sufficientemente valutata, la nota di riscontro fornito dall'Istituto bancario alla lettera spedita dai due legali sulla scorta dell'accordo transattivo".

§1.2. Con il terzo motivo si prospetta "violazione degli articoli 1969 c.c. e 1970 c.c. ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto la motivazione della sentenza impugnata avvalora questioni non indicate nell'atto transattivo e non derivabili dall'interpretazione logica dello stesso e così facendo viola il divieto di impugnazione della transazione per errore di fatto (inammissibile c.f.r. Cass. 76/2024 [sic] relativamente all'art. 1969 c.c.) o per lesione (art. 1970)".

§1.3. Con il quarto motivo si fa valere "violazione dell'articolo 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c. per vizio di ultrapetizione in quanto il Giudice d'appello ha ritenuto legittima la sentenza di primo grado che, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo, ha pure condannato Supermercati X a sostituire l'importo pagato *medio tempore* in difetto di una espressa domanda da parte della società opponente ND

..

§2. Il Collegio rileva in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso principale per inosservanza del requisito dell'art. 366 n. 3 c.p.c.

Queste le ragioni.

§2.1. Il ricorso contiene una parte rubricata "fatto" che si articola dalle ultime tre righe della pagina 1 sino alla pagina 13.

Essa si articola come segue:

a) nelle prime tre righe della pagina 1 e nelle prime due della pagina 2 si asserisce che <<nell'anno 2002 è sorta una controversia tra Supermercati X sas e la ditta ND srl, a seguito della cessione d'azienda intercorsa tra le due società, precisamente la Supermercati X ha provveduto a notificare la nomina dell'arbitro per un costituendo collegio arbitrale.>>: tuttavia non si fornisce alcuna precisazione e spiegazione, pur sommaria, delle ragioni e del contenuto della controversia insorta;

b) di seguito si enuncia che il procedimento arbitrale veniva abbandonato per effetto di un atto di transazione, di cui si trascrive il contenuto: da tale atto, peraltro, non si evincono in alcun modo le ragioni della controversia, atteso che si fa riferimento ad un pagamento di £ 230.000.000 pari ad € 18.7850 [sic] oltre iva, da farsi dalla ND alla qui ricorrente <<a saldo e transazione di ogni e qualsiasi pretesa e non nel lodo arbitrale notificato il 28.03.2002 e riferito al contratto di compravendita dell'azienda di cui all'atto del 30.12.1995 [ad eccezione della domanda di rimborso delle rate dei mutui accessi con Mediovenesia Banca]>>, così fra l'altro contraddittoriamente alludendosi ad un lodo e non ad un atto introduttivo del giudizio arbitrale e determinandosi l'assoluta inintelligibilità del significato del successivo contenuto della riportata transazione in riferimento all'oggetto della controversia transatta;

c) successivamente alla riproduzione della transazione si dice che la qui resistente versò i 230.000.000 di lire e, quindi, si riproducono, con brevissime notazioni indicative di ciascuno una serie di documenti a partire dal contenuto di una lettera sottoscritta dai legali delle parti, la cui redazione ed invio ad un istituto bancario era prevista dalla transazione: ciò dalla pagina 3 sino alla pagina 7 del ricorso;

d) quindi si dice che <<sulla base della documentazione sopra riportata>> veniva richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave, un decreto ingiuntivo contro la controparte e che avverso di esso veniva proposta opposizione dalla ND : nessun riferimento, pur sommario, risulta svolto sia alla *causa petendi* enunciata nel ricorso monitorio sia al contenuto dell'opposizione avversaria;

e) si dice, quindi, che nel corso del giudizio veniva richiesta la provvisoria esecutività del decreto e che il Tribunale la concedeva: di tale ordinanza si riporta la motivazione che risulta espressa genericamente con

l'argomento che l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione, apparendo fondata su fatti pregressi alla transazione;

f) di seguito si riporta, dalla pag. 8 sino alle prime otto righe della 11, il contenuto, compreso il dispositivo, di un'ordinanza, che si dice emessa ai sensi dell'art. 669-*quater*, 687 e 700 c.p.c. con cui il Tribunale aveva confermato l'ordinanza i concessione della provvisoria esecutività;

g) quindi si riferisce che la causa veniva assegnata ad altro magistrato, diverso da quello estensore delle due ordinanze, il quale fissava la discussione ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c. ed all'esito pronunciava sentenza di accoglimento dell'opposizione, di revoca del decreto ingiuntivo e di condanna della ricorrente alla restituzione delle somme pagate a seguito dell'esecuzione provvisoria: nessuna indicazione, pur sommaria, si fornisce sullo svolgimento del procedimento di primo grado e dell'eventuale istruzione della controversia, nonché sulle conclusioni sulla base delle quali la causa passò in decisione;

h) si dice, quindi, genericamente delle ragioni della decisione in questi termini: <<motivava la sentenza di primo grado in questione che risultava provato come entrambe le società avessero effettuato nel gennaio 1996 ed a favore di Mediovenezie pagamenti per L. 383.279.563 ciascuna, che uno di questi due pagamenti era stato stornato dalla Banca il 15-3-1996 (quello di ND s.r.l.) con la conseguente causale "storno doppio pagamento mediocredito Sup. X ", che ND s.r.l. aveva rimesso la somma all'opposto, che l'accordo prevedeva l'obbligo dell'opponente di pagare la somma ingiunta solo se i due versamenti alla Banca avessero avuto distinte causali, che le note della banca e il comportamento da questa tenuto conto avevano ben evidenziato che i pagamenti non avevano avuto distinte causali, che tale conclusione derivava anche dalla valutazione del comportamento dell'opposta che, ricevuta la somma di ND s.r.l., Supermercati X sas l'aveva versata

alla Banca>>: il riassunto in questi termini della motivazione della sentenza di primo grado lascia il lettore nell'assoluta impossibilità di comprenderne il senso, giusta il tenore dell'esposizione del fatto pregressa e particolarmente la carenza di individuazione delle ragioni della originaria controversia, del modo in cui era stata deferita agli arbitri (e non si sa se da essi decisa, data l'evocazione di un lodo), delle ragioni della pretesa creditoria nel ricorso monitorio, del tenore dell'opposizione e dello svolgimento del giudizio di primo grado. Carenze di individuazione che, sotto il primo profilo, non risultano nemmeno sopperite dal riportato contenuto dell'ordinanza che si dice emessa ai sensi degli artt. 669-*quater*, 687 e 70 c.p.c.: in particolare si apprende da essa solo che la qui resistente nella sua opposizione si era difesa sostenendo che la somma da essa versata alla Banca era stata da quest'ultima stornata a favore della qui ricorrente;

i) si riferisce, poi, del tutto genericamente che: *i1)* il primo motivo di appello avrebbe lamentato la erronea considerazione della transazione e di un documento a data 18.12.2002 proveniente dalla Banca, la UGC Banca Gruppo Unicredit che si dice subentrata alla Mediobanca, documento in precedenza evocato solo indirettamente perché citato in una lettera del legale della resistente del 27 gennaio 2003, facente parte dei documenti dapprima riprodotti, e che si dice essenziale, mentre "le altre lettere dell'UGC non potevano essere determinanti e, comunque, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto motivare l'irrelevanza della prima lettera di riscontro di UGF"; *i2)* che il secondo motivo di appello avrebbe riguardato l'erroneità della condanna della ricorrente alla restituzione della somma pagata in forza dell'esecutività del decreto, perché disposta senza domanda.

§2.2. Siffatta pur lunga esposizione del fatto sostanziale e processuale non rispetta in alcun modo i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per il rispetto dell'art. 366 n. 3 c.p.c.

In proposito si rileva che è principio consolidato quello secondo cui <<Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.>> (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006).

D'altro canto, le Sezioni Unite avevano già osservato che il disposto dell'art. 366, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato>> (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003).

E' stato, del resto, nella logica dei principi affermati dalle Sezioni Unite efficacemente detto che <<per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del

giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa>> (*ex multis*, Cass. n. 7825 del 2006; n. 12688 del 2006).

Ebbene la sopra riportata esposizione del fatto nel ricorso in esame non rispetta i principi di diritto che si sono ricordati, in quanto:

aa) omette di individuare il contenuto della controversia originaria insorta fra le parti e quello con cui era stata devoluta in sede arbitrale, con la conseguenza che il lettore del ricorso, in ragione del ricordato contenuto della transazione che quell'oggetto non individua e suppone, come s'è rilevato (tra l'altro evocando un lodo notificato e dunque pronunciato), non è posto in grado di percepire nemmeno l'oggetto della stessa nei suoi esatti termini;

bb) omette di individuare le ragioni della pretesa creditoria di cui al ricorso monitorio, atteso che le dice criticamente fondate sulla documentazione che prima viene riprodotta, la quale non può essere compresa nella sua esatta portata, sebbene ai soli fini di una sommaria percezione della vicenda, in ragione delle carenze *sub aa)*;

cc) omette di individuare sebbene sommariamente le ragioni dell'opposizione, che nemmeno si evincono, sempre alla luce delle carenze *sub aa)* e di quella *sub bb)* tramite il contenuto della citata ordinanza del Tribunale;

dd) omette di riferire sullo svolgimento del processo di primo grado e riferisce in modo del tutto insufficiente a renderle intellegibili – come s'è

veduto – delle ragioni della decisione di primo grado e delle ragioni dell'appello;

ee) omette di riferire, sebbene sommariamente, le difese in appello della qui resistente.

Va rilevato, poi, che in chiusura dell'esposizione viene riportata la motivazione della sentenza impugnata, la quale esordisce assumendo che <<l'appello non è fondato e va respinto, poiché nessuno dei motivi articolati appare in grado di scalfire le argomentazioni del Tribunale>> e, quindi, argomenta proprio nella considerazione del contenuto di tali motivi, sicché le relative argomentazioni suppongono la conoscenza precisa di quel contenuto.

Si osserva ancora, per completezza, che la trascrizione di numerosi documenti e di due ordinanze rese dal primo giudice non risulta in alcun modo sopperire alle carenze qui segnalate.

§2.3. Il ricorso, alla stregua delle considerazioni svolte appare, dunque, inammissibile.

§3. Il Collegio osserva, poi, che le rilevate carenze dell'esposizione del fatto, se fosse possibile passare all'esame dei motivi nonostante l'inammissibilità conseguente all'inosservanza dell'art. 366 n. 3 c.p.c., si rivelerebbero tali da precludere l'apprezzamento della loro effettiva correlazione al tenore della decisione impugnata.

Invero, con riferimento ai primi tre motivi, si rileva che la già segnalata circostanza che la motivazione della sentenza qui impugnata è articolata nelle chiare contemplazioni del tenore della motivazione della sentenza di primo grado e di quello dei due motivi di appello, comporta che la critica a tale motivazione si sarebbe dovuta svolgere con la preliminare individuazione della motivazione del primo giudice che la Corte territoriale ha detto non scalfita dai motivi di appello e sulla quale ha parametrato la propria. Si vuol dire, cioè, che, supponendo la motivazione della sentenza qui impugnata manifestamente - data la preliminare affermazione di inidoneità dei due

motivi di appello svolti dalla ricorrente allora appellante a “scalfire le argomentazioni del Tribunale” - la condivisione della motivazione di quella di primo grado e la sua resistenza ai due motivi di appello (di modo che la motivazione enunciata in proprio di seguito si presentò solo come complementare rispetto a quella del primo giudice), la sua critica non poteva essere svolta senza riferire della motivazione della sentenza di primo grado e senza farsene carico.

Di tale motivazione non vi è traccia nei quattro motivi di ricorso ed essa, d'altro canto, risulta evocata in modo del tutto insufficiente nell'esposizione del fatto, come si è già veduto, perché ci si guarda bene dal riferire i passaggi sulla base delle quali pervenne alle conclusioni, che sole si enunciano.

Ne segue che la struttura dei motivi si connota come sostanzialmente inidonea a criticare la motivazione della sentenza impugnata, perché la vera sostanza di essa sarebbe stata criticabile solo evidenziando preliminarmente qual era la motivazione della sentenza di primo grado, rispetto alla quale essa presta adesione.

E la critica avrebbe supposto la precisa individuazione dei motivi di appello, che a sua volta supponeva sempre quella della detta motivazione.

Nella descritta situazione risulta anche impossibile percepire se i motivi di ricorso per cassazione siano rimasti compresi in quanto a sua volta faceva parte dei limiti della devoluzione in appello della controversia siccome decisa dal Tribunale.

E', del reso, del tutto singolare la tecnica di redazione del ricorso, là dove ha preferito riportare il contenuto di due ordinanze interlocutorie del primo giudice e si astiene da una precisa individuazione delle ragioni fondanti della motivazione della sentenza da quel giudice emessa in manifesto contrasto con la seconda di dette ordinanze.

§4. L'esame dei singoli motivi – sempre se per assurdo fosse possibile e superasse i rilievi di inammissibilità appena svolti – evidenzierrebbe i seguenti ulteriori profili di inammissibilità:

a1) i primi due motivi errano nell'indicazione del paradigma dell'art. 360 n. 5, posto che evocano il concetto di punto decisivo, anziché quello di fatto controverso, introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006 ed applicabile al ricorso *ratione temporis*;

a2) entrambi detti motivi, non hanno affatto la sostanza dei motivi di cui al n. 5 citato, sebbene ricondotto al contenuto corretto, in quanto la loro lettura evidenzia in realtà la prospettazione di questioni di esegesi del contenuto della transazione e dei documenti, che avrebbero richiesto l'individuazione dei referenti normativi della relativa attività esegetica compiuta dalla Corte territoriale;

a3) il primo motivo, peraltro, è privo di pertinenza rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, sempre considerata al lume della motivazione del primo giudice, detta non scalfita dai motivi di appello, perché quella Corte non ha affatto negato che nell'economia del tenore della transazione fosse decisivo il problema della identità o meno della causali dei due pagamenti effettuati dalla due società, ma ha desunto che lo “storno doppio pagamento mediocredito sup. X”, di cui alla lettera del 15 marzo 1996 della Banca coinvolta, valutato al lume delle note e del comportamento della ricorrente, palesava la dimostrazione del presupposto indicato nella transazione, cioè che i versamenti no si riferivano a due distinte causali;

a4) il primo motivo risulterebbe inammissibile anche per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto si fonda sul contenuto della lettera del 15 marzo 1996 e della nota UGC del 18 dicembre 2002, ma non ne riproduce i contenuti né direttamente né indirettamente indicando in questo secondo caso in quale parte del documento trivi corrispondenza l'indiretta riproduzione, e

non precisa se e dove i due documenti siano stati prodotti in questo giudizio di legittimità e siano esaminabili;

a5) il secondo motivo imputa alla Corte territoriale di avere fatto riferimento alle note ed al comportamento tenuto dalla Banca senza fornire spiegazione <<in ordine al perché [...] proverebbero la mancanza di identità di causali>>, da tanto facendo discendere la conseguenza della mancanza o insufficienza di motivazione al riguardo, ma pretende di farlo solo evocando la motivazione del Tribunale di cui alle sue ordinanze interlocutorie, ignorando invece quella della sentenza di primo grado e le non conosciute risultanze dello svolgimento del processo di primo grado ed il contraddittorio colà sviluppatosi, nonché astenendosi dall'individuare il contenuto delle note *de quibus* ed i comportamenti della Banca, ai quali la sentenza impugnata ha fatto riferimento, si ricorda sempre alla luce della motivazione – rimasta ignota – della sentenza di primo grado e del tenore del primo motivo di appello, rimasto a sua volta del tutto genericamente individuato, come si è in precedenza sottolineato;

a6) inoltre, sempre con riguardo al secondo motivo, si omette di considerare che la sentenza impugnata evoca anche il comportamento della stessa ricorrente;

a7) le argomentazioni desunte dalle sei riprodotte quietanze riferibili a mutui, in disparte l'oscurità della loro evocazione, in ragione dell'assoluta mancanza di individuazione dell'oggetto originario della controversia, nonché l'assoluta carenza di indicazione specifica ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c. del se e dove siano state prodotte in questa sede, risultano così del tutto inidonee a dimostrare che differenti fossero le casuali di pagamento al cui accertamento rinviava la transazione;

a8) il terzo motivo, questa volta evocativo di una *quaestio iuris*, oltre a scontrarsi con il rilievo di novità formulato dalla resistente nel suo controricorso, per non essere stata essa prospettata con l'appello (rilievo che

rafforza ancora più quello formulato da questa Corte ai sensi dell'art. 366 n. 3 c.p.c.), si pone in manifesto contrasto con la stessa formulazione della transazione, la quale, postulando che si dovesse "interrogare" la Mediobanca sulle causali dei pagamenti, cioè che si dovesse svolgere un'attività di accertamento ulteriore rimessa ad un terzo, non si vede come possa giustificare che il rilievo dato dai giudici di merito alle risposte ed al comportamento della Banca risultante da esse note abbia avuto il valore di dare rilievo ad elementi estranei al contenuto della transazione, che come tali avrebbero giustificato l'impugnazione di essa per errore di fatto;

a9) il quarto motivo pone una questione che fonda sul contenuto dell'atto di appello e del verbale del giudizio di primo grado "riportato pure nella sentenza di I grado", ma omette di indicare se e dove tali atti processuali sarebbero esaminabili in questa sede e nemmeno indica di voler fare riferimento alla loro presenza nel fascicolo d'ufficio, come ammette Cass. Sez. Un. n. 22726 del 2011, ed inoltre omette di riportare il contenuto del secondo motivo di appello;

a10) in ogni caso il motivo, in disparte quanto ha replicato nel controricorso la resistente circa il tenore delle sue effettive conclusioni in primo grado, che nella sentenza di primo grado sarebbero state riportate (il che evidenzia l'importanza di poter riscontrare il contenuto degli atti) pone una questione che, se fosse vero quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte territoriale avrebbe ben deciso - al di là della non del tutto pertinente citazione di Cass. n. 19296 del 2005 - osservando che «la restituzione di quanto pagato in esecuzione del decreto appare conseguenza automatica dell'accoglimento dell'opposizione», giusta il principio di diritto consolidato secondo cui «nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza

di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 cod. proc. civ., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere.>> (Cass. (ord.) n. 23260 del 2009; non contraddetta dalla più recente Cass. n. 7220 del 2013, che ha esaminato il caso dell'accoglimento parziale dell'opposizione).

§5. Il ricorso principale è conclusivamente dichiarato inammissibile.

Quello incidentale "subordinato" – che aveva anche natura di ricorso incidentale tardivo, in quanto proposto, sebbene nel termine per la proposizione del controricorso, oltre il c.d. termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata - resta assorbito.


§6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del d.m. n. 55 del 2014.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito l'incidentale. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro settemiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 22 maggio 2015.


Il Cons. Est.



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 9 SET. 2015
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

